

## **ALLEGATO B**

### **Divieto dell'uso di telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche, durante l'orario scolastico all'interno dei locali dell'Istituto**

In ossequio a quanto previsto dal:

DPR n.249 del 24/06/1998 " Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";  
DM n. 30 del 15/03/2007 " Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

DM n. 104 del 30/11/2007 " Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 " Uso del telefono cellulare nelle scuole"

Al fine di garantire il sereno e regolare svolgimento delle attività scolastiche, è stabilito il divieto dell'utilizzo di telefoni cellulari e, smartphone , durante lo svolgimento delle lezioni all'interno della classe , dei laboratori , della palestra, in auditorium durante le attività ivi programmate , nei corridoi dell'istituto durante l'orario delle lezioni.

L'utilizzo delle predette apparecchiature è consentito durante la ricreazione.

Soltanto nel caso di esigenze di natura didattica o di comunicazioni urgenti tra gli alunni e le famiglie, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare.

Nel caso in cui l'alunno sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta ( compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...) , la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Ciò al fine di garantire il rispetto della privacy di quanti si trovano , anche momentaneamente , all'interno dei locali dell'Istituto.

Le sanzioni sono ispirate al criterio della gradualità e proporzionalità , e sono articolate come segue:

A) La prima volta che lo studente dovesse violare il divieto di utilizzo del cellulare , verrà immediatamente allontanato dalla classe e l'apparecchio elettronico sarà momentaneamente consegnato al Preside o al suo Vicario o sostituto. La violazione verrà annotata sul registro di classe, a cura del docente che la ha rilevata . Seguirà l'immediata comunicazione alle famiglie con invito al ritiro e consegna dell'apparecchiatura. Nel caso di indisponibilità dei genitori o di chi ne fa le veci al ritiro immediato , l'apparecchio verrà restituito all'alunno a fine giornata scolastica e lo stesso , per essere ammesso in classe il giorno successivo , dovrà essere accompagnato dai genitori.

B) La seconda volta che dovesse reiterarsi la predetta violazione , oltre alle sanzioni menzionate al punto che precede, verranno comminate: la sospensione dell'alunno dalle lezioni per un periodo da definire.

C) Ulteriori reiterazioni della medesima violazione comporteranno , ogni volta , oltre alla convocazione della famiglia la sospensione dalle lezioni dell'alunno per un periodo non superiore a giorni 3, . l'esclusione dalla partecipazione alle iniziative organizzate dalla scuola ( stage , viaggi d'istruzione , uscite didattiche ecc.) , nonchè una valutazione penalizzante ai fini dell'assegnazione del voto di condotta.

“L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un 'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.” ( Fonte DM n° 30 del 15\03\2007)